



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **Ordinanza Presidente Giunta regionale 24 giugno 2022 - n. 917**

Decreto del presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile) e all'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), derivante dalla carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2021

## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

O.p.g.r. 24 giugno 2022 - n. 917

**Decreto del presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile) e all'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), derivante dalla carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 27/2021**

### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia e, in particolare, l'articolo 25 (Funzioni del Presidente della Regione);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, (Codice della Protezione Civile) e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera b), 11, comma 1, lettera f), 24, comma 9, e 25, comma 11;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lett. b), ai sensi del quale rilevano le «*emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa*»;
- l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale gli eventi calamitosi di origine naturale possono generare, con riferimento al territorio regionale, tra le diverse tipologie di rischio, anche quella di deficit idrico;
- l'articolo 5, comma 1, lettera a), ai sensi del quale la Regione, nella sua qualità di componente del Servizio nazionale della protezione civile, provvede, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale «*in occasione o nell'imminenza di emergenze connesse ad eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata (...) e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi*»;

Richiamato il Protocollo istitutivo dell'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici in Atto nel Distretto del Fiume Po (in seguito «Osservatorio») sottoscritto il 16 luglio 2016 (d.g.r. n. X/5395 del 11 luglio 2016), che è volto a coordinare e sviluppare le attività di conoscenza sugli usi e sui fenomeni rilevanti che condizionano le disponibilità idriche e a definire indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi, a coordinare le attività necessarie alla previsione e gestione degli eventi di criticità e siccità, articolando le attività secondo i diversi scenari di severità;

Preso atto del verbale dell'Osservatorio, relativo all'incontro dello scorso 20 giugno 2022, nel quale risulta indicato un livello di severità idrica «Alta» per tutto il distretto;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6468 del 9 giugno 2022, recante «Determinazioni conseguenti allo stato di crisi idrica in Regione Lombardia - disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico e disposizioni in materia di risparmio idrico», con la quale, si è deliberato, tra l'altro, lo stato di crisi idrica in Regione Lombardia e si è dato atto che, l'intero territorio lombardo è da ritenersi caratterizzato da gravi squilibri di bilancio idrico e che, pertanto, si rendono necessarie azioni urgenti volte al risparmio ed alla razionalizzazione degli usi in atto e che è conseguentemente possibile attivare la deroga temporanea al rilascio del DMV/DE;

Rilevata, pertanto, la presenza nel territorio regionale di una condizione di deficit idrico generalizzato, caratterizzato da assenza di consistente risorsa nivale nel periodo invernale e da persistente deficit di precipitazioni atmosferiche nel periodo primaverile;

Valutata la necessità di disporre specifiche misure di gestione della risorsa idrica, tenuto conto anche, in riferimento al rilascio di portate dai serbatoi e alle priorità di uso dell'acqua, delle pre-

visioni di cui ai seguenti articoli del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»:

- 98, in tema di risparmio idrico;
- 144, i cui commi 2 e 3 dispongono quanto segue: «*Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.*»;
- 167, il cui comma 1 prevede che nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo;

Richiamata, al riguardo la l.r. 31/2008 e, in particolare, il relativo Capo III bis, recante norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale;

Dato atto, in relazione alla situazione di crisi idrica in corso, della necessità che gli enti competenti pongano in essere gli interventi necessari a contenere e ridurre le conseguenze della crisi in atto, ivi compresa l'attivazione, ove possibile, di fonti alternative di approvvigionamento idrico;

Considerate le caratteristiche dell'evento, la sua estensione territoriale e la gravità degli ulteriori effetti attesi, che richiedono di provvedere con mezzi e poteri straordinari anche al fine di mitigare le possibili gravi conseguenze;

Considerato, pertanto, che nel descritto contesto di crisi idrica si devono necessariamente considerare le imprescindibili esigenze della popolazione e la derivante necessità di tutelare la salute pubblica, nonché un adeguato approvvigionamento idrico, da cui dipende anche il corretto funzionamento di infrastrutture pubbliche e private di primaria necessità nonché la salvaguardia delle colture agricole;

Ritenuto di adottare ogni iniziativa regionale utile a consentire, nell'immediato, un uso accorto e razionale della risorsa idrica disponibile, a salvaguardia della salute pubblica, ferma restando la possibilità di apportare modifiche a tali iniziative, in relazione all'evoluzione della situazione di crisi idrica, al fine di renderle più efficaci, e di raccomandare ai Sindaci dei Comuni della Lombardia l'assunzione di analoghe iniziative volte a contenere e a ridurre le conseguenze della crisi in atto, in coerenza con il presente decreto;

Ritenuto, altresì, indispensabile procedere all'adozione di azioni immediate, urgenti e straordinarie, a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività colpite e danneggiate dalla crisi idrica in argomento, anche e soprattutto al fine di prevenire rischi per la salute pubblica dovuti alla carenza di approvvigionamento idrico;

Valutato, a tal fine, necessario:

- dichiarare, su tutto il territorio della Regione Lombardia, lo «stato di emergenza regionale» ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 27/2021, con la conseguente attivazione del sistema regionale di protezione civile, tra cui il volontariato per gli interventi di supporto;
- raccomandare ai cittadini e ai comuni l'uso parsimonioso della risorsa acqua, in particolare di quella potabile;
- mettere a disposizione dei Sindaci dei Comuni della Lombardia uno schema di ordinanza su risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile, di cui all'Allegato A, raccomandandone la relativa adozione ed eventuali integrazioni in base allo specifico contesto e agli effetti della crisi idrica nei rispettivi territori, con richiesta di invio tempestivo alla Regione delle ordinanze adottate;
- dare atto della necessità che gli enti competenti pongano in essere le azioni necessarie a contenere e ridurre le conseguenze della crisi in atto, ivi compresa l'attivazione, ove possibile, di fonti alternative di approvvigionamento idrico;
- richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, di formalizzare la costituzione di una Cabina di regia permanente, congiunta tra lo Stato e le Regioni, a seguito della riunione tecnica urgente del 22 giugno 2022, per il monitoraggio della crisi idrica a livello nazionale e per la predisposizione di azioni finalizza-

te, sulla base della evoluzione degli scenari di severità idrica in corso, a fronteggiare adeguatamente la situazione emergenziale;

#### DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dichiarare su tutto il territorio della Regione Lombardia lo «stato di emergenza regionale» ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'articolo 21 della l.r. 27/2021, a causa della grave situazione di deficit idrico che sta interessando il predetto territorio e a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività produttive interessate, con la conseguente attivazione del sistema regionale di protezione civile, tra cui il volontariato per gli interventi di supporto, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del presente decreto e con durata fino al 30 settembre 2022, salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica;

2. di raccomandare a tutti i cittadini di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile;

3. di mettere altresì a disposizione dei Sindaci dei Comuni della Lombardia uno schema di ordinanza, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente decreto, su risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile, raccomandandone la relativa adozione ed eventuale integrazioni ad essa in base allo specifico contesto e agli effetti della crisi idrica nei rispettivi territori;

4. di richiedere ai Comuni l'invio tempestivo alla Regione all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it delle Ordinanze di cui al punto precedente, al fine di monitorarne l'adozione sul territorio;

5. di raccomandare ai comuni della Regione di limitare il più possibile l'impiego dell'acqua potabile per attività per le quali non ne sia necessario l'uso, quali ad esempio il lavaggio strade, l'irrigazione dei parchi pubblici e degli impianti sportivi quali campi di calcio, tennis, golf, ecc.;

6. di dare atto, in relazione alla situazione in essere, della necessità che gli enti competenti pongano in essere le azioni necessarie a contenere e ridurre le conseguenze della crisi idrica in atto, ivi compresa l'attivazione, ove possibile, di fonti alternative di approvvigionamento idrico;

7. di stabilire, in applicazione del punto 6, in particolare, che:

- nei bacini idrografici della Lombardia le utenze irrigue concessionate, sia relative ad acque superficiali che sotterranee, dovranno essere gestite con parsimonia; in particolare, al fine di assicurare la massima valorizzazione della risorsa idrica irrigua disponibile i concessionari delle utenze irrigue daranno priorità al servizio irriguo, tenendo conto delle colture e della loro fase fenologica;
- i concessionari delle utenze irrigue valutino l'attivazione presso i propri consorziati di campagne di sensibilizzazione per l'uso accorto della risorsa idrica orientate al soddisfacimento dei reali fabbisogni irrigui delle colture;
- tutte le utenze irrigue assoggettate agli obblighi di monitoraggio previsti dalla d.g.r. 6035/2016 intensifichino la frequenza di trasmissione dei dati al Centro Dati Acqua e Territorio Rurale che gestisce il sistema regionale di monitoraggio. I dati relativi ai prelievi e ai deflussi rilasciati nei corsi d'acqua devono essere trasmessi con cadenza settimanale al Centro Dati Acqua e Territorio Rurale che li condivide con ARPA Lombardia
- i gestori delle strutture acquedottistiche:
  - procedano alla più razionale gestione della risorsa idropotabile,
  - segnalino tempestivamente sia alla Direzione generale Territorio e protezione civile della Regione Lombardia che agli Uffici d'Ambito eventuali casi di criticità delle fonti di approvvigionamento, nonché le misure adottate per fronteggiarle ed inviino report settimanali sia alla Direzione generale Territorio e protezione civile della Regione Lombardia che agli Uffici d'Ambito sulla situazione in atto, indicando eventuali misure di prevenzione da adottare, sia gestionali che strutturali; le situazioni rappresentate in tali segnalazioni e comunicazioni devono essere costantemente monitorate dagli Uffici d'Ambito, in raccordo con gli uffici regionali;

8. di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di formalizzare la costituzione di una Cabina di regia permanente, congiunta tra lo Stato e le Regioni, a seguito della riunione tecnica urgente del 22 giugno 2022, per il monitoraggio della crisi idrica a livello nazionale e per la predisposizione di azioni finalizzate, sulla base della evoluzione degli scenari di severità idrica in corso, a fronteggiare adeguatamente la situazione emergenziale;

9. di pubblicare il presente atto sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il presidente  
Attilio Fontana

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Allegato A - Schema di ordinanza su risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile di cui al punto 3 del DPGR n. ....**

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto: risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile**

**IL SINDACO**

**visti** il D. Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "*coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)*", il DPCM 04.06.1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

**preso atto** che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n....., del ...06.2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;

**considerata** l'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo;

**considerato** che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

**ritenuta** necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

**ORDINA**

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per

- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali
- il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

**INVITA**

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini

**AVVERTE**

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista

**DISPONE**

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).

\_\_\_\_\_ ,

**DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- l'invio di copia del presente provvedimento
- ✓ alla Regione all'indirizzo [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it);
- ✓ alla Prefettura di \_\_\_\_\_ ;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.